



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

All'Ufficio di Gabinetto

SEDE

All. n. 1

O G G E T T O: Trasmissione parere espresso dalla Sezione III del CSS nella seduta straordinaria del 19 febbraio 2018.

Si trasmette il parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità - Sezione III, nella seduta straordinaria del 19 febbraio 2018, concernente "*Richiesta di parere in ordine al rilascio e al rinnovo della patente di guida rilasciata a soggetti trapiantati*".

Il Direttore Generale
**f.to* Dott.ssa Daniela Rodorigo

** firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993*



Ministero della Salute

CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ
SESSIONE LI

Seduta del 19 febbraio 2018

IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ
SEZIONE III

Vista la richiesta di parere avanzata dal Ministro avente per oggetto: “*Richiesta di parere in ordine al rilascio e al rinnovo della patente di guida rilasciata a soggetti trapiantati*”;

Tenuto conto che il Ministro nella relazione di accompagnamento alla richiesta di parere in oggetto ha fatto presente che:

- sono pervenute al Ministero numerose istanze, da parte di associazioni rappresentative dei soggetti trapiantati, finalizzate a semplificarne il percorso per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida;
- le predette associazioni, alla luce dei progressi delle medicina trapiantologica che consentono un sostanziale ripristino delle funzionalità d'organo e una stabilizzazione per lunghi periodi delle condizioni dei soggetti trapiantati, ritengono che sia possibile anche per tali soggetti affidare le visite mediche per l'accertamento dell'idoneità psicofisica al medico monocratico anziché alla Commissione medica locale e, inoltre, che la tempistica prevista per il rinnovo delle patenti di guida possa essere analoga a quella prevista per i soggetti non affetti da patologia;

Considerato che il Ministro medesimo, in relazione a quanto sopra riportato, ha chiesto al Consiglio di:

- esprimere parere circa le sopra riportate richieste, prevedendo eventualmente ipotesi diverse per ciascuna tipologia di trapianto;
- valutare se sia coerente con la necessità di garantire la sicurezza del soggetto trapiantato alla guida e la più generale sicurezza della circolazione stradale e, al contempo, di facilitare l'accesso dei soggetti trapiantati a procedure semplificate, l'ipotesi di sottoporre questi ultimi ad accertamento presso l'organo collegiale solo in occasione della prima visita successiva al trapianto, affidando le successive visite al medico monocratico, salvo che quest'ultimo non ritenga necessaria una nuova visita collegiale;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni, e in particolare l'art. 119 “*Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida*” che prevede che l'accertamento di tali requisiti sia effettuato da un Medico monocratico o dalla Commissione Medica Locale nei casi disciplinati dal comma 4 del medesimo articolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e in particolare l'Appendice II al

titolo IV, articolo 320 (malattie invalidanti) che alla lettera H “Malattie dell'apparato urogenitale” stabilisce che: *“La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente di guida può essere rilasciata o confermata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità”*;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida” che non ha modificato quanto previsto dalla lettera H dell'Appendice II al titolo IV, articolo 320, del precitato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114 e in particolare l'art. 25, secondo comma, che ha aggiunto all'art. 119, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni e integrazioni, il seguente periodo: *«Qualora, all'esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'art. 126 (Durata e conferma della validità della patente di guida), commi 2, 3 e 4.»*;

Vista la Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute del 5 settembre 2017 “Applicazione dell'art.25 della legge 11 agosto 2014, n. 114, con la quale sono state fornite indicazioni al fine di uniformare, sul territorio nazionale, i criteri applicativi della norma in questione;

Vista la relazione della Prof.ssa Roberta Siliquini alla quale è stato affidato il compito di approfondire la questione;

Visto il parere del Centro Nazionale Trapianti del 16 febbraio 2018 da cui si evince come le attuali tecniche chirurgiche associate agli avanzamenti della terapia immunosoppressiva consentano al soggetto trapiantato, senza distinzione d'organo, di condurre una vita assolutamente normale e che dal punto di vista clinico i soggetti trapiantati non subiscono alcun deficit neuro-sensoriale;

Visto il parere del 19 febbraio 2018 con il quale la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria:

- ribadendo quanto già espresso con la nota del 7 marzo 2017 indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sostiene di considerare ‘anacronistica’ la disposizione normativa prevista dall'art. 320, appendice II, lettera H del regolamento di attuazione del Codice della Strada alla luce delle innovazioni tecnologiche in materia di trattamento, farmaci e cure dei pazienti soggetti a trapianto d'organo;
- sostiene, inoltre, che, nel caso in cui la Commissione Medica Locale giudichi il soggetto come affetto da patologia stabilizzata e non suscettibile di aggravamento, i successivi rinnovi potranno dallo stesso essere effettuati presso il medico monocratico, con conseguente validità della patente di guida secondo la scadenza naturale prevista dall'articolo 126, commi 2, 3 e 4: dieci anni fino ai 50 anni, cinque anni fino ai 70 anni, tre anni fino agli 80 anni e due anni oltre gli 80 anni;

Tenuto conto dei principi fondamentali di tutela della salute collettiva e del diritto alla mobilità;

Considerato che, in linea generale, i soggetti trapiantati, con il progredire delle conoscenze scientifiche e delle innovazioni tecnologiche in materia di trattamento, hanno una buona qualità della vita, equiparabile a quella del soggetto "sano" con ripristino delle funzionalità d'organo;

Per quanto in premessa, all'unanimità

RITIENE

- **di poter condividere quanto evidenziato dalle associazioni rappresentative dei soggetti trapiantati in merito alla opportunità di semplificazione del percorso per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida dei soggetti trapiantati senza differenziazioni d'organo;**
- **che a tal riguardo sia coerente con la necessità di garantire la sicurezza del soggetto trapiantato alla guida e la più generale sicurezza della circolazione stradale, l'ipotesi che i soggetti trapiantati vengano valutati presso la Commissione Medico Locale in occasione della prima visita successiva al trapianto;**
- **nel caso in cui la Commissione Medico Locale valuti il soggetto come affetto da patologia stabilizzata e non suscettibile di aggravamento, i successivi rinnovi, possano essere effettuati dal Medico monocratico, salvo che quest'ultimo non ritenga necessaria una nuova visita collegiale qualora l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere dubbi circa l'idoneità alla guida;**
- **che, conseguentemente, ai soggetti affetti da patologia stabilizzata e non suscettibile di aggravamento, si applichi, per quanto riguarda la validità della patente di guida, la scadenza naturale prevista dal menzionato art. 126 commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (10 anni fino a 50 anni, 5 anni fino a 70 anni, 3 anni fino agli 80 anni, due anni oltre gli 80 anni).**

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

***F.to Anna Gaspardone**

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

***F.to Anna Teresa Palamara**

** firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993*